

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

Un nuovo possibile esito per i concordati “in bianco”

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 23 DELL'8 APRILE 2020 (CD. “DECRETO LIQUIDITÀ”)

Come anticipato da molti organi di stampa, con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessuna astensione, il Senato della Repubblica, in data giovedì 4 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva il ddl n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, Decreto Liquidità, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia nella seduta del 3 giugno.

Vari sono gli interventi in materia di diritto concorsuale, modificativi del precedente testo governativo, fra i quali dobbiamo certamente evidenziare, nell'ambito delle procedure fallimentari, l'esclusione dell'improcedibilità del ricorso nel caso in cui lo stesso sia stato presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di Covid-19.

Tema sul quale già nel nostro intervento [Fallimenti "in proprio" e normativa emergenziale](#) auspicavamo un diverso approccio normativo.

Inoltre, con riferimento al procedimento di concordato c.d. in bianco *ex art. 161, comma 6, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“l.f.”)*, è stato introdotto un comma 5-bis dell'art. 9 del Decreto Liquidità.

UN NUOVO ESITO PER IL CONCORDATO C.D. IN BIANCO (E PER LA DOMANDA PRENOTATIVA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI)

Il comma 5-bis statuisce: Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

Dunque il piano attestato, strumento tipicamente privatistico noto per consentire la soddisfazione dei creditori, tramite il riassetto dei debiti e la riorganizzazione economico - finanziaria e manageriale dell'azienda, ai fini del prosieguo dell'attività imprenditoriale, diventa a pieno titolo un esito delle procedure prenotative, purché ne sia dimostrata la pubblicazione a Registro Imprese.

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

Sarà utile analizzare e approfondire l'importanza applicativa della norma, dovendo per il momento limitarci ad osservare che:

- la previsione di un regime di pubblicità per i piani attestati di cui all'art. 67, comma 3, lett. d, l.f., è certamente elemento innovativo nel panorama normativo;
- la conseguenza della mera improcedibilità della domanda prenotativa in precedenza avanzata dall'imprenditore dovrà essere adeguatamente vagliata, alla luce di un quadro consolidato nel quale, in difetto di istanza di fallimento, l'improcedibilità del ricorso cd. in bianco ha solo un effetto impeditivo su eventuali ulteriori istanze infrabiennali, *ex art.161, comma 9, l.f.*

Suggeriamo, come sempre, una preventiva verifica degli orientamenti e delle prassi, per assumere iniziative ben ponderate ed avvedute.

10.06.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Alessandro Fermi

E: a.fermi@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure
il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

www.nunziantemagrone.it